



10 638-20

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

DOMENICO GALLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 270/2020
LUCIANO IMPERIALI		UP - 30/01/2020
PIERO MESSINI D'AGOSTINI		R.G.N. 36875/2019
MARIA DANIELA BORSELLINO		
STEFANO FILIPPINI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO

dalla parte civile (omissis) S.P.A GIA' (omissis)

S.P.A

dalla parte civile (omissis) S.P.A. GIA' (omissis) S.P.A.

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

inoltre:

(omissis) SPA

avverso la sentenza del 21/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RENATO FINOCCHI
GHERSI

che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.


uditi i difensori:

l'avvocato (omissis) deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali
chiede la liquidazione.

l'avvocato (omissis) chiede l'accoglimento del ricorso, deposita

conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

l'avvocato (omissis) chiede il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza emessa dalla Corte di Appello.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'R' with a vertical stroke through it, and a horizontal stroke extending to the right.

CONSIDERATO IN FATTO

I. La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 21/05/2019, in totale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 30/05/2018, nei confronti di (omissis), assolveva il medesimo dai reati ascritti (associazione a delinquere, capo 1, e riciclaggio, capo 6), "perché il fatto non costituisce reato", ritenendo carente la dimostrazione dell'esistenza del dolo per entrambe le fattispecie; già in primo grado, invece, era stato dichiarato il non doversi procedere per prescrizione, nei confronti dell'(omissis), rispetto ad un ulteriore addebito di riciclaggio (quello contestato al capo 7), avendo il Tribunale milanese riqualificato detta condotta quale concorso in un episodio di truffa (il capo 3), originariamente ascritto solo ad altri imputati.

1.1. Tutti i fatti ora in esame si iscrivono all'interno di un complesso procedimento relativo a plurimi episodi di truffa e/o appropriazione indebita posti in essere ai danni della banca (omissis) spa, di (omissis) spa e (omissis) spa. Gli addebiti rivolti all'(omissis) costituiscono solo uno stralcio del ben più ampio procedimento svoltosi dinanzi alle autorità giudiziarie di Genova che ha coinvolto un gruppo di persone (tra le quali, per quanto di interesse in questa sede, oltre all'(omissis), figurano (omissis), (omissis), tutti giudicati separatamente a (omissis) accusate anch'esse (capo 1) di aver fatto parte a vario titolo di una associazione a delinquere finalizzata a compiere, tra il 2005 e il 2014, più delitti di appropriazione indebita e/o truffa ai danni della banca (omissis) spa e delle controllate società assicuratrici (omissis) spa e (omissis) spa, nonché il successivo riciclaggio e reinvestimento di proventi illeciti; in particolare, (omissis) e (omissis), titolari di ruoli apicali nelle citate spa (il primo presso l'istituto di credito, il secondo presso le compagnie assicuratrici), sono stati accusati di aver orientato le scelte strategiche delle stesse società, inducendole ad effettuare le operazioni di acquisto a prezzi gonfiati degli immobili e delle quote sociali meglio indicati ai capi 2 e 3 dell'imputazione (si tratta delle truffe da cui è derivato il profitto che (omissis) avrebbe riciclato), per poi canalizzare buona parte del relativo profitto in favore di se stessi mediante circuiti internazionali; all'attuale ricorrente è stato invece attribuito il ruolo associativo di riciclatore, avendo cooperato, personalmente e tramite società

 I

da lui amministrate, nella circolazione dei profitti illeciti tratti dai predetti (omissis) e (omissis) dalla commissione delle truffe\ appropriazioni indebite ai danni della società amministrate.

1.1.1. Come accennato, ad (omissis) è stato anche contestato (riportando condanna in primo grado) l'addebito di riciclaggio di cui al capo 6, per avere, avvalendosi del contributo del gruppo organizzato di cui al capo 1, effettuato nel settembre 2006 trasferimenti all'estero di denaro finalizzati a riciclare il profitto di una delle truffe contestate ad alcuni associati (quella di cui al capo 2, ascritta a (omissis), (omissis) e (omissis), consistente nell'aver i primi due fatto acquistare a prezzi gonfiati, nel 2006, a (omissis) spa e (omissis) spa, due immobili di proprietà di (omissis) srl, gestita dal (omissis)).

1.1.2. Invece, quanto all'ulteriore originario addebito di riciclaggio a carico di (omissis) (il capo 7), relativo ai proventi di altra truffa (quella ascritta al capo 3 dell'imputazione ai soli associati (omissis) e (omissis), posta in essere nell'ambito dell'acquisto, effettuato il 29.9.2009 da parte di (omissis) spa e (omissis) spa, al prezzo gonfiato risultante dalla stima redatta dal (omissis), della partecipazione societaria in (omissis) srl venduta dalla società elvetica (omissis) SA), già il Tribunale di Milano, rilevando che la venditrice (omissis) SA risultava dal giugno 2009 amministrata dall'(omissis), aveva escluso la configurabilità del riciclaggio sussistendo piuttosto il concorso dell'attuale ricorrente nel reato presupposto, che tuttavia veniva dichiarato estinto per prescrizione.

1.2. Il giudizio milanese, come accennato, è frutto dello stralcio operato dall'autorità genovese della posizione dell'(omissis), mentre i giudici liguri hanno proceduto per il reato associativo a carico dei restanti partecipi dell'associazione nonché per i capi (le citate truffe di cui ai capi 2 e 3) costituenti il reato presupposto dei due fatti di riciclaggio ascritti all'(omissis) (i capi 6 e 7).

1.2.1. Per quanto di rilievo nella presente sede, deve pure evidenziarsi che, il Tribunale di Genova, prima, e la Corte di appello di Genova, poi, erano pervenuti alla condanna di (omissis) per il reato di cui all'art. 416 cod.pen., mentre avevano dichiarato l'intervenuta prescrizione, nei confronti dei soggetti colà giudicati, dei reati di truffa di cui ai capi 2 (ascritta a (omissis)) e 3 (ascritta a (omissis) e (omissis)); tuttavia, occorre sin d'ora evidenziare che, con sentenza di questa Sezione in data 16.10.2019 (la n. 44678/19), la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio, con



trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, tutte le decisioni di merito pronunciate dai giudici genovesi a carico degli imputati colà giudicati (e, in particolare, la sentenza d'appello del 6.7.2018, quella di primo grado emessa dal Tribunale di Genova il 22.2.2017 nonché il decreto che dispone il giudizio), essendo stata ritenuta la competenza per territorio dell'autorità giudiziaria lombarda.

2. Avverso la sentenza assolutoria pronunciata nel presente giudizio dalla Corte di appello di Milano propongono separati ricorsi per cassazione il PG presso la Corte di appello di Milano nonché le parti civili (omissis) S.P.A, GIA' (omissis) S.P.A., e (omissis) S.P.A., GIA' (omissis) S.P.A., deducendo i motivi che partitamente di seguito si espongono.

2.1. Con il ricorso della pubblica accusa si lamenta:

-violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 648 bis cod.pen.; premessa la ricostruzione del ragionamento seguito dalla Corte territoriale milanese, si evidenzia l'erroneità della esclusione della sussistenza del dolo in capo all'imputato, anche nella forma eventuale, dal momento che ad integrarlo è sufficiente una conoscenza pure approssimativa della provenienza illecita del denaro riciclato. E, nella vicenda processuale, plurimi elementi (quali alcune conversazioni criptiche con l'imputato (omissis) e le risultanze della CTU disposta dal Tribunale di Genova) depongono per la riconoscibilità della originaria opacità delle operazioni da cui è derivata la provvista riciclata; aspetti pure valorizzati dal Tribunale di Milano (cfr. pagg. 16-17 della relativa sentenza) per fondare la sussistenza del dolo eventuale, come contraddittoriamente rilevato anche dalla Corte d'appello milanese per concordare sulla sussistenza degli elementi oggettivi del riciclaggio, ma illogicamente ignorati allorchè si è esaminato il profilo soggettivo del reato. Errata è anche la ritenuta irrilevanza della consapevolezza dolosa che pare rinvenirsi in capo all'imputato a partire dal 2010, essendo il riciclaggio reato a condotta anche progressiva.

-contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 648 bis cod.pen. con riferimento al ritenuto concorso nella truffa di cui al capo 3; illogica è la pretermissione del dato relativo alla ritenuta condotta concorsuale nella truffa in parola operata dai medesimi soggetti ai danni di

(omissis) spa indicativa di rapporti tra gli imputati coevi rispetto alle condotte sub 6 e



dunque funzionali a sorreggere l'affermazione della presenza della necessaria consapevolezza, in capo all'imputato, circa la provenienza illecita del denaro trasferito e investito all'estero.

- vizio della motivazione in relazione all'art. 416 cod.pen., essendo illogicamente stata desunta la carenza del dolo rispetto al reato associativo dalla ritenuta carenza del dolo rispetto ad un reato fine; del tutto pretermesse sono le risultanze della rogatoria svizzera quanto ai rapporti con (omissis) (l'anello di congiunzione con gli altri imputati), emblematiche di consolidata collaborazione.

2.2. Con il ricorso congiunto proposto dalle parti civili (omissis) S.P.A, GIA' (omissis) S.P.A, e (omissis) S.P.A., GIA' (omissis) S.P.A., si

deduce:

-violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 648 bis cod.pen. avendo la Corte territoriale illogicamente escluso la ricorrenza del dolo di reato in capo all'imputato; la fattispecie di riciclaggio richiede dolo generico (con riferimento alla provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio e alla volontà di occultamento) ed è compatibile con il dolo eventuale, nella fattispecie dimostrato dalle stesse considerazioni che hanno portato la Corte milanese ad affermare la presenza di un contributo materiale dell'(omissis), rispetto al riciclaggio, sotto il profilo oggettivo. Del tutto ignorati nella sentenza impugnata sono plurimi aspetti sintomatici del dolo, puntualmente valorizzati sia dal Tribunale di Milano che da quello di Genova nella sentenza acquisita agli atti. Manifestamente illogica è poi l'affermazione che una consapevolezza acquisita nel 2010 della natura illecita della provvista riciclata non sia indicativa anche dell'esistenza di una precedente conoscenza al riguardo sin dalla commissione dei primi atti decettivi; del resto, il riciclaggio ben può consistere in operazioni frammentate e progressive. Del tutto contraddittoria e illogica è la considerazione del definitivo accertamento di un concorso dell'(omissis) nella truffa di cui al capo 3 operata nel 2009 da (omissis) e (omissis) mediante la sopravvalutazione delle quote societarie della (omissis) srl; se tale accertamento è risultato preclusivo rispetto alla configurabilità del riciclaggio contestato al capo 7, non di meno deve considerarsi che i detti correi sono i medesimi che hanno beneficiato anche della truffa di cui al capo 2 e del riciclaggio di cui al capo 6, fatti risalenti solo a pochi anni prima (il 2006).



.-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta carenza del dolo del reato associativo, desunta apoditticamente dalla esclusione del reato fine sub 6, senza adeguata considerazione degli elementi indizianti desumibili dalla materiale commissione di operazioni decettive in accordo con altri appartenenti al sodalizio sub 1.

3. Con memoria depositata in data 18.11.2019 la difesa dell'imputato (omissis) (omissis) ha eccepito la tardività del ricorso del PG, depositato il 4.9.2019, in quanto la sentenza di appello del 21.5.2019, con motivazione riservata ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod.proc.pen., è stata depositata nei termini in data 10.6.2019; il termine per impugnare ha dunque avuto decorrenza dal 20.6.2019, data di scadenza del termine per il deposito. Conseguentemente, il termine di 45 giorni per impugnare deve considerarsi scaduto il 3.9.2019, dovendosi in questa ipotesi computare anche il dies a quo.

3.1. La difesa dell'imputato ha anche eccepito l'inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso della parte civile avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", non avendo tale pronuncia efficacia nel giudizio civile di danno; si segnala che la relativa questione giuridica, oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, è stata rimessa nel marzo 2019 all'esame delle SS.UU. di questa Corte.

3.2. Con memoria difensiva depositata il 21.1.2020 la difesa (omissis) ha prodotto la documentazione ivi indicata, comprensiva di copia della richiamata pronuncia di questa Corte relativa al filone processuale genovese (la sentenza n. 44678/19 di questa Sezione, resa all'udienza del 16.10.2019 e depositata il 4.11.2019).

RITENUTO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati.

1. Occorre in principalità affrontare le questioni sollevate dalla difesa dell'imputato con la memoria depositata in data 18.11.2019 e integrate con quella successiva del 21.1.2020.

1.1. In merito al tema della tempestività del ricorso proposto dal PG presso la Corte milanese, l'eccezione è infondata.

Come sopra accennato, il ricorso della pubblica accusa è stato depositato il 4.9.2019, a fronte di sentenza di appello pronunciata in data 21.5.2019, per la cui motivazione, tempestivamente



depositata in data 10.6.2019, il Collegio d'appello aveva riservato il termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod.proc.pen..

Secondo la difesa dell'imputato, il termine di 45 giorni per proporre il ricorso per cassazione avverso detta pronuncia deve considerarsi (considerando la sospensione feriale) scadente il 3.9.2019, dovendosi in questa particolare ipotesi computare anche il dies a quo (e cioè il 20.6.2019). Infatti, dal momento che il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, comma 2, lett. C), cod. proc. pen. decorre dal giorno della scadenza di quello previsto per il deposito delle motivazioni, il ricorso potrebbe dirsi depositato tempestivamente, il quarantacinquesimo giorno dalla data di scadenza del termine per il deposito delle motivazioni, soltanto ove trovasse applicazione la regola generale enunciata dall'art. 172, comma 4, cod.proc. pen., secondo cui il termine processuale per l'impugnazione decorrerebbe dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per il deposito delle motivazioni. Una regola generale che, secondo la difesa dell'imputato, la più recente giurisprudenza avrebbe, tuttavia, escluso che possa applicarsi al termine previsto dal citato art. 585, comma 2, lett. C), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 17416 del 23/02/2016, Rv. 266982). Ciò in base alla "implicita" indicazione tratta dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali avrebbero affermato testualmente che "il giorno iniziale di decorrenza del secondo termine", previsto per la presentazione dell'impugnazione, "coincide con quello in cui cade il primo termine" (così Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi e altri, Rv. 251495).

Ad avviso del Collegio, tale ricostruzione non convince e deve invece ribadirsi il maggioritario orientamento giurisprudenziale secondo il quale il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 54333 del 20/07/2018, Rv. 275657). Secondo l'orientamento qui accolto, quest'ultimo principio generale non risulta derogato dalla previsione di cui all'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.. L'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. prevede, testualmente, la regola generale secondo cui "salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza". Ora, secondo la tesi della difesa dell'imputato, la previsione, da parte della disposizione citata, di una possibilità di deroga



espressa, avrebbe consentito all'art. 585, comma 2, lett. C), stesso codice, di individuare la decorrenza "dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza", in tal modo individuando, come eccezione alla regola generale, il dies a quo del termine per l'impugnazione nel giorno stesso della scadenza del termine per il deposito e non in quello successivo.

Come già detto, il Collegio condivide invece il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione - nel caso in cui la sentenza sia emessa con la sola lettura del dispositivo e vi sia riserva del deposito della motivazione della sentenza - il termine per il deposito di quest'ultima, previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., inizia a decorrere, in virtù del principio generale ex art. 172, comma 4, cod. proc. pen., dal giorno successivo alla data della lettura del dispositivo, mentre quello per il deposito del ricorso inizia a decorrere, in base al medesimo principio generale, dal primo giorno, compreso, successivo alla scadenza del termine di deposito della motivazione (Sez. 5, n. 32690 del 23/02/2018, Rv. 273711; Sez. 3, n. 1191 del 8/11/2007, Rv. 239272; Sez. 4, n. 11499 del 13/02/2003, Rv. 223927; Sez. 6, n. 9010 del 12/08/1997, Rv. 209123). Ciò in quanto una deroga del menzionato principio generale avrebbe dovuto essere espressamente enunciata dalla disposizione dettata dall'art. 585, comma 2, lett. C) cod. proc. pen., la cui formulazione, invero, facendo riferimento alla decorrenza "dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza", non è affatto incompatibile, sul piano testuale, con l'applicazione della regola posta dall'art. 172, comma 4 del codice di rito. Né è di ostacolo a una siffatta ipotesi interpretativa il concetto di "coincidenza" temporale, indicato nel menzionato obiter della pronuncia delle Sezioni unite, potendo esso ritenersi indicativo non già della necessità di una assoluta sovrapposibilità tra i due termini, quanto piuttosto di una semplice loro contiguità, nel senso che quello "mobile" di proposizione dell'impugnazione deve iniziare subito dopo la scadenza del primo.

La questione dedotta è dunque infondata.

1.2. Quanto poi al tema della pretesa carenza, in capo alla parte civile, dell'interesse a ricorrere (considerando che l'imputato è stato assolto dai reati ascritti, ritenendosi carente la



dimostrazione dell'esistenza del dolo, con la formula, "perché il fatto non costituisce reato") , deve ancora concludersi nel senso dell'infondatezza.

Ad avviso del Collegio come anche recentemente ribadito anche da questa Sezione (cfr. Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Rv. 275416), sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la decisione assolutoria pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato previste dall'art. 652 cod. proc. pen. non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione ad essa riconosciuto in termini generali nel processo penale dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi altrimenti alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto nel processo penale e a riavviare "ab initio" l'accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (nello stesso senso, Sez. 5, n. 10369 del 06/02/2019, Rv. 276344).

E' ben vero, come segnalato anche dalla difesa dell'imputato, che questa Sezione, con ordinanza n. 14080/2019, resa all'udienza del 15.3.2019, ravvisando contrasto giurisprudenziale sul punto (registrandosi più arresti favorevoli al rilievo della carenza di interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato"; cfr. Sez. 4, n. 33255 del 09/07/2019, Rv. 276598; massime precedenti conformi: n. 25141 del 2019 Rv. 276338, n. 18781 del 2019 Rv. 275761, n. 24589 del 2017 Rv. 270053, n. 42460 del 2018 Rv. 2743671, n. 41462 del 2016 Rv. 267976), ha espressamente rimesso alle Sezioni Unite la questione in parola. Tuttavia, con provvedimento del 10/05/2019, il Presidente Aggiunto della Suprema Corte ha disposto la restituzione degli atti, ai sensi dell'art. 172 disp. att. cod. proc. pen., evidenziando che le Sezioni Unite (sentenza n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815) hanno già risolto positivamente il quesito dell'impugnabilità della sentenza con la predetta formula, anche se priva di effetti preclusivi («perché chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall'inizio»: cfr. pag. 13 della sentenza Guerra), sollecitando la Sezione rimettente ad un nuovo esame della questione, in quanto il principio del precedente relativamente vincolante, introdotto al comma



1-bis dell'art. 618 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017, deve trovare applicazione anche con riferimento alle decisioni delle Sezioni Unite anteriori alla novella.

Sulla base di tale invito, il Collegio rimettente (cfr. Sez. 2, n. 39698 del 2019) ha ritenuto di non doversi discostare dal principio a suo tempo affermato dalle Sezioni Unite Guerra, sia perché funzionale alle esigenze di contenimento dei tempi dell'accertamento giurisdizionale, valorizzate anche da recenti pronunce aderenti a tale indirizzo (cfr. Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, in motivazione), sia perché un recentissimo ulteriore intervento del Supremo Consesso sembra confermare una prospettiva ispirata al favor impugnationis: si allude a Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953, secondo la quale nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione.

Anche questo Collegio intende aderire all'insegnamento promanante dalle SS.UU. Guerra; infatti, la legittimazione della parte civile ad impugnare deve ritenersi derivare direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare ex novo il giudizio civile.

E dunque, anche la seconda questione preliminare deve essere disattesa.

2. Passando al merito dell'impugnazione, giova ricordare che, come già segnalato, fondati appaiono i ricorsi proposti dal PG e dalle parti civili che, attesa la sostanziale analogia degli argomenti, possono essere trattati congiuntamente.

La Corte territoriale, nella stringata motivazione assolutoria offerta alle pagg. 13 e segg. della sentenza impugnata, dopo aver affermato la ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato di riciclaggio (avente ad oggetto i proventi derivati dalla truffa di cui al capo 2 della complessiva impugnazione; vedi sopra pag. 2), ha ravvisato sussistere insuperabile incertezza a proposito della consapevolezza, in capo ad (omissis), della provenienza delittuosa del denaro che ha



impiegato nelle operazioni estere ascritte al capo 6; invero, non adeguatamente dimostrativa della ricorrenza del dolo, anche nella forma eventuale, è stata giudicata la sola partecipazione alla dispersione del denaro tratto dalla truffa, potendo trovare la relativa motivazione anche in ragioni fiscali. E ciò con riferimento all'epoca delle prime dispersioni, risalenti al 2006, poiché fatti successivi (riferibili al 2010-2011; cfr. pag. 15 della sentenza impugnata), effettivamente sintomatici della ricorrenza del dolo di riciclaggio, sono stati considerati incapaci di illuminare la ricorrenza dell'elemento soggettivo nella fase iniziale delle condotte incriminate.

E, in considerazione dell'esclusione del reato di riciclaggio, costituente il principale collegamento tra (omissis) e l'associazione di cui al capo 1, è stata affermata la carenza di prova anche in relazione al contributo dallo stesso offerto in favor dell'associazione (cfr. pag. 16).

2.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che, secondo il condiviso insegnamento offerto da S.U., n. 14800 del 21/12/2017, Rv. 272430, se è vero che il giudice d'appello il quale riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, è però necessario che lo stesso fornisca comunque una motivazione puntuale e adeguata, capace di fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva.

Nella motivazione della richiamata pronuncia il Supremo consesso chiarisce che il giudice d'appello, nel ribaltare una precedente affermazione di condanna, ben può arrestarsi di fronte al rilievo della presenza di un insuperabile dubbio, ma a tanto deve giungere prospettando la sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto che siano non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. E' dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo. Movendo da tali postulati va dunque sottolineato come, all'assenza di un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, debba affiancarsi l'esigenza che il giudice d'appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo



rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. La tesi favorevole alla necessità di una puntuale motivazione anche in caso di riforma della condanna in assoluzione costituisca un orientamento largamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, anche prima della sentenza Dasgupta, sul rilievo che il giudice di appello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione, ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova. Tale principio affonda le sue radici in una risalente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), che ha stabilito, in linea generale, l'obbligo di una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte.

Ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con tutte le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte.


Tanto premesso, dalla disamina della sentenza impugnata emerge che la stessa, dopo aver sommariamente ripercorso la ricostruzione della complessa vicenda e le principali ragioni poste a sostegno della condanna (cfr. pagg. 6-9), nonché illustrato i motivi di appello (pagg. 9-13), ha valorizzato in senso assolutorio il richiamato profilo di (ritenuta) insuperabile incertezza che è parso dirimente.

Pare tuttavia al Collegio che, nella valutazione delle risultanze istruttorie relative al profilo del dolo, immotivatamente svalutata, o del tutto omessa, risulta la disamina di numerosi profili oggettivamente sintomatici del dolo, ben valorizzati sia dal Tribunale di Milano, che da quello genovese, quali:



- il ruolo dell' (omissis) nelle società (omissis) e (omissis) e gli obblighi connessi alla carica circa la conoscenza dell'origine delle somme gestite e in materia di antiriciclaggio;
- l'elevata competenza tecnica posseduta dall'imputato e la completa signoria dimostrata rispetto alle varie operazioni di riciclaggio;
- l'ingente importo delle somme investite, che rende scarsamente verosimile l'assenza di accurate verifiche sulla provenienza delle stesse;
- la particolare accuratezza e complessità delle operazioni di riciclaggio, sintomatica di intento decettivo;
- la destinazione finale (in favore di (omissis) e (omissis)) degli importi inizialmente trasferiti a (omissis) e (omissis);
- la successiva veloce liquidazione di (omissis) , su richiesta di (omissis);
- il contenuto criptico delle conversazioni e l'uso di nomignoli;
- la complessa operazione relativa all' (omissis) e alla (omissis) , ben ricostruita dal Tribunale (cfr. pag. 11), che segnala pure il diretto interesse dell'imputato all'ingresso nella società (omissis) Sagl;
- l'inverosimiglianza dell'ipotesi, formulata dalla Corte territoriale, circa una possibile acquisizione solo successiva di consapevolezza, in capo all'(omissis), della provenienza da delitto delle somme riciclate, atteso che ad essa non si è accompagnata alcuna significativa reazione dell'(omissis) in relazione a condotte altrui capaci di arrecargli ingente danno professionale; anzi, la vicenda del ritenuto concorso dell'(omissis) nella truffa di cui al capo 3 (operata nel 2009 da (omissis) e (omissis) mediante la sopravvalutazione delle quote societarie della (omissis) srl) dimostra semmai la saldatura dei rapporti tra questi ultimi e l'imputato dal momento che i detti correi sono i medesimi che hanno beneficiato anche della truffa di cui al capo 2 e del riciclaggio di cui al capo 6.

Evidenti, dunque, appaiono le illogicità manifeste che affliggono la sentenza impugnata che, lungi dal costituire il richiesto approfondimento delle risultanze del primo grado, si connota per la solo parziale disamina del materiale istruttorio e per la mancata valorizzazione di aspetti pesantemente indizianti.



Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

In relazione alle spese sostenute dalle parti civili in questa fase di giudizio, appare opportuno rimetterne la regolamentazione al giudice di rinvio, sulla base dell'esito di quel giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano anche con riferimento alle spese delle parti civili. Spese al definitivo.

Così deciso il 30/01/2020


Il Consigliere Estensore

STEFANO FILIPPINI



Il Presidente

DOMENICO GALLO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 MAR. 2020



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pinelli

